

**Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 18/03/2009) 28/05/2009, n. 22330****LESIONI PERSONALI E PERCOSSE****OMICIDIO, INFANTICIDIO****Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente

Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere

Dott. D'ISA Claudio - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) C.G. n. il (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 12/06/2008 della CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI Ruggero;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

1. C.G., in qualità di curatore fallimentare della Soc. Achille Frisani proprietaria dell'ex (OMISSIS), veniva rinviato a giudizio innanzi al Tribunale di Taranto per rispondere del reato di cui all'art. 590 c.p. perchè, per colpa non avendo provveduto a far chiudere gli accessi all'immobile che versava in stato di degrado ed abbandono, aveva cagionato lesioni personali al minore P.L.. Difatti, questi aveva fatto ingresso nell'immobile per recuperare una palla e nel frangente era andato ad urtare contro lo sportello dell'alloggiamento del contatore dell'acqua che si trovava aperto e distaccato dal muro, riportando una ferita lacero contusa alla gamba sinistra (fatto del (OMISSIS)).

Il Tribunale - giudice monocratico -, con sentenza in data 20 settembre 2006, dichiarava l'imputato colpevole per il reato ascritto e lo condannava, con la concessione delle attenuanti generiche, alla pena di Euro 1.000,00 di multa; lo condannava al risarcimento del danno in favore della parte civile.

2. Proposta impugnazione, la Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto -, con decisione del 12 giugno 2008, confermava la sentenza di primo grado. Osservava che risultava in fatto che il C., a

seguito di diffida emessa dalla locale Circoscrizione, aveva fatto intervenire per due volte, nell' (OMISSIS), la ditta Marangi per eseguire la pulizia del piazzale antistante il fabbricato, la chiusura di un varco di accesso dall'esterno e delle finestre al piano terra, la copertura degli aggetti dei balconi con reti di protezione. In particolare, l'accesso all'immobile era stato precluso con l'apposizione di tavole legate con un filo di ferro, chiusura che era stata rimossa da terzi e, quindi, ricollocata successivamente dalla ditta con le stesse modalità. Ad avviso dei giudici di merito, detto intervento era stato evidentemente inadeguato, tanto è vero che il minore P. L. si era facilmente introdotto nello stabile riportando le indicate lesioni. La colpevolezza del prevenuto trovava fondamento in dette omissioni specifiche e nella mancata prestazione della vigilanza sul complesso immobiliare cui egli era tenuto nella sua qualità di gestore - custode del cespite.

3. L'imputato avanzava ricorso per cassazione avverso la sentenza.

Presentava memoria con motivi aggiunti.

Rilevava che non sussisteva nel caso di specie il nesso di causalità tra la condotta attribuita ad esso ricorrente e l'evento. Difatti, l'incidente accaduto alla parte offesa non era ascrivibile al comportamento del C. che aveva proceduto ripetutamente a far chiudere l'ingresso allo stabile, bensì alla condotta di chi aveva rimosso abusivamente le tavole collocate per sbarrare l'ingresso nonchè a quella attuata dallo stesso minore, il quale accompagnato dal proprio genitore, era entrato indebitamente nel cortile andando ad urtare contro la portella del contatore anch'essa messa fuori posto da terzi. Chiedeva l'annullamento della sentenza.

4. Il ricorso deve essere respinto perchè infondato.

Invero, va detto che i Giudici di merito hanno manifestato un logico, coerente ed adeguato apparato argomentativo con il quale sono stati in modo ampio evidenziati ed esaminati gli elementi di prova a disposizione, è stata fornita una corretta e ragionevole interpretazione di essi, sono state indicate le specifiche ragioni che hanno indotto a scegliere alcune conclusioni processuali e non altre, sono state date risposte esaustive alle obiezioni della difesa.

In particolare, si osserva che la posizione di garanzia a carico del prevenuto discendeva da un verso dalla prescrizione di cui all'art. 677 c.p. (omissione di lavori in edifici che minacciano rovina) ma anche da ulteriori obblighi di "normale e civile prudenza" connessi con la conservazione di complessi immobiliari in stato di abbandono, ed innanzitutto da quanto stabilito nell'art. 2051 c.c., che prevede la responsabilità per il danno di cose tenute in custodia. Sotto detto profilo, va detto che il titolare di un complesso immobiliare non utilizzato, in stato di abbandono e di pericolo, deve ritenersi tenuto ad evitare in modo tassativo l'accesso a terze persone non solo a tutela dell'incolumità delle stesse in riferimento ad una possibile rovina dei beni, ma anche per non consentire l'utilizzazione arbitraria ed al di fuori di ogni controllo di strutture attualmente non destinate all'originaria attività ed evitare, pure sotto tale aspetto, prevedibili situazioni di pericolo.

Ne consegue, ad avviso di questo Collegio, che, come correttamente affermato dal Giudice di Appello, ricorre nel caso di specie il rapporto di causalità materiale tra la condotta emissiva di C. e l'evento, accertamento questo che, come è noto, configura un giudizio di fatto riservato al Giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivato. Inoltre, ricorre la corrispondenza causale tra la violazione della regola cautelare posta a carico del prevenuto e la produzione del risultato offensivo. In altre parole, secondo il criterio della cd. "concretizzazione del rischio", si manifesta l'avviso che, nella vicenda in esame, l'evento lesivo verificatosi rappresenti la realizzazione del rischio che la norma cautelare violata dall'imputato doveva prevenire.

5. La reiezione del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

La Corte di Cassazione 4<sup>a</sup> Sezione Penale rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

spese processuali.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2009